



Consiglio Generale degli Italiani all'Estero

Roma, 25 gennaio 2017
Prot. 4550/05/SG

IL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare i commi 180, 181 lettera h), 182 e 184;

VISTA la legge 6 novembre 1989 n. 368 recante istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, e successive modificazioni, in particolare all'art. 3, comma 1, lett. e;

VISTA la Legge 3 marzo 1971, n. 153 recante iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni; in particolare agli articoli 625-677;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

PRESO ATTO della decisione del Governo di procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera h), della predetta legge n. 107 del 2015, a disciplinare, sulla base dei principi e dei criteri direttivi ivi declinati, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

VALUTATA l'opportunità di riordinare in modo più coerente e organico la normativa concernente il funzionamento delle scuole italiane all'estero, lo svolgimento dei corsi di lingua e la promozione delle attività linguistiche e culturali, al fine di perseguire in modo più efficace l'intento di affidare alla lingua e alla cultura italiana la funzione strategica di concorrere al miglioramento dell'immagine dell'Italia e all'internazionalizzazione del Sistema Paese;

AFFERMATA l'esigenza di armonizzare e avere una rappresentazione aggiornata e realistica dell'articolato sistema di formazione italiano all'estero, nel quale, accanto alle scuole italiane e internazionali e a quelle paritarie, si sono sviluppate e consolidate reti pubbliche e private quali quelle degli enti gestori, degli istituti di cultura, e dei dipartimenti di italianistica in università straniere che offrono ad un'utenza molto vasta e differenziata una formazione linguistico-culturale di elevata qualità e ben integrata nelle molteplici realtà locali;

SOTTOLINEATO, in particolare che, oltre agli istituti di cultura, gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana costituiscono la rete più estesa e competente dedicata all'insegnamento dell'italiano a livello mondiale; raccolgono un'utenza di circa 300.000 alunni, dieci volte più grande di quella delle scuole italiane all'estero e internazionali; hanno realizzato un'integrazione diffusa e consolidata di corsi curricolari nei sistemi scolastici locali calcolabile in un numero aggiuntivo di studenti almeno triplo di quello già citato; sono portatori di esperienze di bi-plurilinguismo e di confronto interculturale di provata qualità; garantiscono standard di insegnamento qualificati attraverso l'utilizzazione di personale di ruolo italiano e di stagisti neolaureati, la selezione del personale locale e la formazione costante degli insegnanti, anche a distanza; adeguano le azioni di promozione e diffusione della lingua alle specifiche realtà dei sistemi scolastici dei Paesi in cui operano; collaborano proficuamente con gli organismi democraticamente eletti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero: Com.It.Es. e CGIE, portatori di una conoscenza approfondita delle comunità italiane e fondamentali contributori alla elaborazione dei Piani Paese, da rivitalizzare in collaborazione con Ambasciate e Consolati;

RILEVATO che nella bozza di decreto legislativo la funzione degli enti gestori risulta vagamente presente e gli stessi enti sono genericamente ricompresi nella dizione "soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo" (art. 3, comma 2), diluendo il loro profilo storico, formativo e organizzativo, che andrebbe invece valorizzato e specificamente richiamato in un articolo apposito, nell'interesse generale del sistema formativo italiano all'estero, definendone ruoli organizzativi, amministrativi, finanziari e formativi;

il Comitato di Presidenza sentita la Commissione Scuola e Cultura del CGIE

RITIENE INDISPENSABILE che al decreto siano apportate le seguenti modifiche e integrazioni:


- a) che il ruolo degli enti gestori nell'organizzazione dei corsi di lingua sia specificamente richiamato in un articolo, in particolare: sostituendo all'art. 3, comma 1, lettera e), la dizione del decreto con "corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero"; inserendo al comma 2 dello stesso articolo, dopo la parola "stranieri", l'espressione "con particolare riguardo agli enti gestori"; aggiungendo all'art. 9, comma 1, dopo le parole "istituti di cultura", "gli enti gestori e gli altri soggetti senza fini di lucro..."; inserendo all'art. 10, comma 1, lett. b, dopo le parole "nelle scuole locali", "avvalendosi dell'attività degli enti gestori";
- b) che all'art.10, comma 3, si aggiunga la promozione dell'uso di corsi di insegnamento e di formazione a distanza, per offrire maggiori opportunità di apprendimento agli studenti e di aggiornamento ai docenti, in particolare nei Paesi di grandi estensioni territoriali. A tal fine, laddove si offrono corsi di didattica dell'italiano gli enti potrebbero avvalersi, per le iniziative formative, delle alte scuole pedagogiche atte all'insegnamento della lingua italiana e al conseguimento dell'abilitazione a distanza per i docenti locali dei corsi di lingua e cultura italiana con esperienza pluriennale all'estero;


- c) che (dato che la legge 153/1971 non è stata abrogata) siano recuperati gli articoli 625, 626 e 638 del Testo unico, che sono di richiamo della 153, sostituendo in tal senso, all'art.38, comma 2, lett. g, la dizione del decreto con: "gli articoli da 627 a 675, escluso l'art. 638, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";
- d) che vengano armonizzati e chiaramente definiti i ruoli e le caratteristiche delle associazioni e dei soggetti senza fini di lucro, attivi nella diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, presenti nell'albo consolare da almeno cinque anni;
- e) che sia garantita la padronanza della lingua straniera degli insegnanti di ruolo inviati all'estero dal MAECI e dal MIUR;
- f) che venga garantito e programmato con proiezione triennale il finanziamento dal capitolo 3153, assegnato annualmente agli enti gestori, scorporando dallo stesso l'onere finanziario del personale di ruolo e degli stagisti neo laureati inviati all'estero dal MAECI e dal MIUR.

Con l'accoglimento delle suddette raccomandazioni esprime parere favorevole al decreto legislativo.

Il Segretario Generale CGIE

Michele Schiavone





Consiglio Generale degli Italiani all'Estero
Segretario Generale

Roma, 25 gennaio 2017

Il Comitato di Presidenza, sentita la Commissione Scuola e Cultura del CGIE, ha preso atto dello schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero (383) art. 1, commi 180, 181, lettera h, e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 16 gennaio 2017 e nelle more delle sue funzioni richiama il Parlamento all'esigenza di considerare i punti espressi nel parere allegato alla presente nota. Richiama altresì l'attenzione del Governo e del Parlamento ad una armonizzazione e riorganizzazione di prospettiva dell'ordinamento scolastico che contempli anche le specificità continentali e di singoli Paesi – in cui sono emerse esperienze e competenze diverse - nell'ottica di una chiara regolamentazione delle funzioni e degli strumenti degli enti gestori, ivi inclusi i seguenti punti essenziali:

- a) che i corsi di promozione della lingua e cultura italiana offerti dalle scuole e dai soggetti formativi vengano resi fruibili anche agli studenti stranieri;
- b) che i soggetti dei corsi di lingua e cultura italiana, sulla base delle priorità che l'Italia individua in ogni nazione dal punto di vista della promozione non solo linguistica, ma anche economica, seguendo le indicazioni dei dirigenti scolastici contenute all'interno del piano paese, formulino i loro programmi cercando un'integrazione con i corsi offerti dalle scuole del paese riguardo l'insegnamento della storia, geografia, storia dell'arte;
- c) che si definisca in modo chiaro ed inequivocabile la tipologia dei "docenti dei corsi di lingua e cultura italiana assunti in loco (attualmente gestiti dagli enti gestori)", non esplicitamente considerati nella nuova proposta normativa; circostanza che si presterebbe ad una interpretazione di esclusione degli stessi;
- d) che i piani paesi pluriennali vengano rivisti ed aggiornati ogni anno coinvolgendo le rappresentanze elette delle comunità all'estero;
- e) che agli enti gestori sia riconosciuto uno spazio maggiore per il personale da assumere in loco, sulla base dei requisiti richiesti per l'esercizio della specifica funzione, considerato che le comunità italiane esprimono da tempo professionalità e competenze di alto livello, anche in ambito scolastico e accademico, che dovrebbero essere riconosciute ed equilibratamente utilizzate in una prospettiva di scambio e di reciprocità con il sistema formativo operante in Italia.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - P.le della Farnesina, 1 00135 Roma
Michele Schiavone priv. Torggelgasse 8, 8274 Tägerwilen, Svizzera
michele.schiavone@sunrise.ch phone 0041 76 571 1945
cgie.segreteria@esteri.it tel. +39 06 36912831

Il CGIE ricorda di aver già prodotto ed inviato in passato documenti con proposte di riforma contenenti indicazioni contemplate nei punti indicati al presente parere e nello specifico chiede la possibilità di un'audizione con entrambi i Comitati per gli italiani all'estero della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e con le relative commissioni parlamentari permanenti cultura e istruzione. Altresì richiama il Governo e il Parlamento a coinvolgere sempre il CGIE in tutte le iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero, come sancito nella sua legge istitutiva. Condizione che, purtroppo, non è stata osservata nel processo legislativo di cui si chiede il presente parere.

Cordialmente,

Il Segretario Generale CGIE
Michele Schiavone